

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL VECCHIO REGIME E SU QUELLO ATTUALE

Le imprese che fanno parte dei consorzi di coordinamento secondo il fisco possono beneficiare del nuovo Patent boxDI FRANCESCO SPURIO
E ROSA BIANCOLLI

Le imprese che fanno parte dei consorzi di coordinamento possono beneficiare del nuovo Patent box. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con gli interpelli 39, 40 e 41, pubblicati sul sito istituzionale in relazione ai due regimi di Patent box, quello originario, introdotto con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, e quello attualmente in vigore, istituito dall'articolo 6 del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, che ha contestualmente abolito il precedente.

Il nuovo Patent box e i consorzi. La risposta a interpello delle Entrate n. 40/2024 riguarda una società consortile, che svolge attività finalizzate alla realizzazione di software. Il meccanismo di riaddebito integrale alle imprese consorziate dei costi sostenuti non permette al consorzio di essere qualificato come investitore ai fini della normativa, pertanto le società che partecipano al consorzio risultano i soggetti tenuti a richiedere l'agevolazione. Il dubbio dell'istante riguarda la possibilità di qualificare il consorzio come entità assimilabile a un gruppo di imprese, circostanza che comporterebbe l'applicazione dei chiarimenti resi dalla circolare 5/e del 24 febbraio 2023. Infatti, con riferimento ai gruppi, il documento di prassi afferma che le spese sono rilevanti, a condizione che non siano state generate nell'ambito di relazioni commerciali intrattenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impre-

sa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L'Agenzia nella risposta conferma che l'agevolazione spetta alle singole società consorziate, in quanto il rischio dell'investimento grava su queste, pro quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il ribaltamento operato dal consorzio. In tal modo, l'amministrazione esclude l'applicabilità della citata circolare, posto che lo scopo con cui è istituita una società consortile, ossia suddividere i costi comuni tra le società consorziate, garantisce l'assenza di relazioni commerciali infragruppo. Viene precisato che, se le attività R&S sono commissionate a società legate da rapporti di controllo alle società consorziate, si rientrerebbe nuovamente nell'alveo della descritta esclusione, con la conseguenza che non sarebbero agevolabili le spese sostenute dal consorzio e ribaltate alle imprese consorziate.

Fruizione della Deduzione PB in ipotesi di accordo aggiuntivo. Il quesito posto all'Agenzia riguarda la possibilità di fruire del Patent box in modo cumulativo, a seguito della modifica di un accordo che porta ad un maggiore agevolazione. La risposta a interpello delle Entrate n. 41/2024, partendo dalla constatazione che la modifica costituisce parte integrante dell'accordo originario, con efficacia decorrente a partire dal periodo d'imposta in cui è sottoscritto, conferma che anche in questi casi deve essere consentita la possibilità di fruire dell'agevolazione, mediante i due metodi alternativi previsti dell'art. 4, comma 4 del decret. Mise 28 novembre 2017: a) indicazione di ciascuna delle quote di

reddito agevolabile relative ai periodi interessanti tramite la presentazione di dichiarazioni integrative; b) indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'atto di modifica della quota di reddito agevolabile complessiva relativa ai periodi d'imposta interessati alla modifica.

Perdita del beneficio per le annualità non più accertabili. La società istante chiede se è possibile differenziare l'utilizzo dell'agevolazione ai fini Ires e Irap, a seguito della sottoscrizione dell'accordo avvenuta nel 2018, con decorrenza 2015-2019. La richiesta nasce, da una parte, dalla necessità di non richiedere cumulativamente l'agevolazione ai fini Irap nella dichiarazione 2018, stante la mancata capienza del valore della produzione rispetto alla quota di reddito agevolabile complessiva e, dall'altra, dalla volontà di presentare ai fini Ires un'unica dichiarazione integrativa. Con la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 39/2024, si chiarisce che: i) la fruizione dell'agevolazione ai fini Ires ed Irap deve essere adottata con condotta omogenea, a prescindere dalle diverse modalità di calcolo delle imposte; ii) l'istante non può recuperare l'agevolazione relativa ai periodi d'imposta 2015 e 2016, essendo decorsi i relativi termini di presentazione della dichiarazione integrativa. Infatti, detti termini coincidono – anche per le dichiarazioni a favore – con quelli per l'esercizio dell'azione di accertamento e non risulta possibile il riposizionamento di agevolazioni in periodi d'imposta non più accertabili.

— © Riproduzione riservata — ■